

ALLEGATO A AL MIN. 37226/12096

BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA"

STATUTO SOCIALE

ART. 1


COSTITUZIONE, SEDE.

1. La Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita", fondata a Genova l'8 aprile 1928, eretta in ente morale con D.P.R. 5 marzo 1951 n. 974, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ha personalità giuridica di diritto privato, ha la propria sede legale in Monza (cap 20900), e assume la denominazione di "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS" (acronimo BIC). A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss.mm.ii., una volta colà iscritta, la BIC assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di «Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - Ente del Terzo Settore (acronimo ETS)» in luogo di quella indicata in precedenza.
2. La Biblioteca è iscritta nel registro delle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) tenuto dall'Agenzia delle Entrate e utilizza nella propria denominazione, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intende adottare la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "ONLUS", pertanto la denominazione attuale è: Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS" (acronimo BIC).
3. La BIC esercita le funzioni di cui all'articolo 2 del presente Statuto ad essa riconosciute con il citato D.P.R. 974/1951 e ss.mm.ii, e dalle leggi 20 gennaio 1994, n. 52 e 18 maggio 2011, n. 76.
4. La «Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita"», per il conseguimento degli scopi istituzionali, può aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali ed aprire sedi operative in Italia ed all'estero. Esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

ART. 2

SCOPI

1. La "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" opera senza fini di lucro con esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di più attività di interesse generale, perseguendo in via esclusiva o principale l'emancipazione culturale delle persone cieche e ipovedenti.
2. In particolare, anche ai fini di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la sua attività è finalizzata a:
 - a. svolgere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa per l'istruzione dei ciechi e degli ipovedenti, definiti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 138/2001;
 - b. collaborare con Istituzioni e Enti pubblici e privati per promuovere e/o convalidare la fruibilità di opere letterarie, scientifiche e musicali in funzione delle specifiche necessità dei non vedenti e degli ipovedenti;
 - c. diffondere la lettura tra i minorati della vista attraverso la diretta trasformazione, nel rispetto delle normative in materia di diritto d'autore vigenti, di prodotti librari nei formati accessibili e fruibili adeguati sia cartacei che digitali;
 - d. soddisfare le esigenze di studio, di informazione, di conoscenza e di svago dei minorati della vista;
 - e. sostenere la formazione musicale, universitaria e post-universitaria dei ciechi e degli ipovedenti;
 - f. elevare il livello culturale, tecnico e professionale dei ciechi e degli ipovedenti, attuando le finalità della Legge 20 gennaio 1994, n. 52 e della legge 18 maggio 2011, n. 76;
 - g. realizzare le opportune attività di studio, ricerca e sperimentazione per introdurre, nella produzione libraria realizzata direttamente o per il tramite di centri appositamente convenzionati, l'uso delle nuove tecnologie e per adeguarla alle esigenze della propria utenza;



- h. promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, la ricerca, la sperimentazione, la produzione e la diffusione di tecnologie e ausili idonei all'autonoma lettura di ciechi e ipovedenti;
 - i. operare nel campo tiflogico e tiftotecnico, anche con le proprie strutture territoriali, al fine di garantire agli Enti Locali, alle Istituzioni Scolastiche, alle Famiglie degli Utenti ed agli Utenti informazione e consulenza sulle necessità pedagogiche ed educative e sugli strumenti disponibili;
 - j. raccogliere, attraverso il Centro di Documentazione, le principali pubblicazioni delle scienze tiflogiche per renderle disponibili agli operatori e studiosi italiani e non;
 - k. garantire la disponibilità di strumenti avanzati e di soluzioni d'avanguardia, favorendo anche la ricerca scientifica e tecnologica di settore;
 - l. promuovere, valorizzare e tutelare i beni di cui al D.P.R. 30.9.1963 n. 1409.
3. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo dello Statuto Sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, secondo i criteri e i limiti che, a decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

ART. 3 BENEFICIARI DEI SERVIZI

Le attività della "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS" sono destinate in via prevalente ai soggetti indicati dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 138/2001, che possono accedere a uno o più servizi dalla stessa offerti secondo le modalità stabilite dal vademecum approvato dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico sul sito istituzionale.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE

1. La "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS" è un'organizzazione nazionale a carattere unitario.
2. Sono Organi della struttura:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente;
 - c) l'Organo di Controllo e, nel caso previsto dal comma 4 del successivo art. 12, il Revisore Legale dei conti.
3. Le riunioni degli Organi collegiali sono valide anche se tenute in audio o video conferenza con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.
4. Gli Organi collegiali scaduti rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione anche oltre la loro scadenza fino all'insediamento degli Organi che subentrano.
5. Per i titolari degli Organi monocratici e per i componenti degli Organi collegiali può essere prevista un'indennità di carica stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei modi ed entro i limiti di legge e del Regolamento Generale. In ogni caso non potrà essere erogata più di un'indennità per ciascun titolare di carica e di ogni emolumento erogato dovrà essere data adeguata evidenza pubblica nelle forme stabilite dal Regolamento Generale. In presenza di incarichi continuativi, che comportano l'assunzione di particolari responsabilità connesse all'attività affidata, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di fissare un compenso per gli Amministratori che ne sono titolari, alle condizioni già indicate al comma precedente e nel rispetto di quanto previsto all'art. 19 del presente Statuto.

ART. 5 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Biblioteca è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, dei quali quattro nominati dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS e uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente fra i componenti designati dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS

APS. Elegge altresì, nel proprio seno, il Vicepresidente e, eventualmente, il Consigliere Delegato.

ART. 6

DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI


1. I Consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Tutti i consiglieri eletti dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS cessano dalle funzioni allo scadere del quinquennio, anche se nominati nel corso del medesimo in sostituzione di altri.
2. Il Consigliere nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo cessa dalle funzioni alla data indicata nel decreto di nomina.
3. I Consiglieri decadono dal loro incarico per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) assenza ingiustificata ad almeno 3 sedute consecutive del Consiglio;
 - c) revoca del mandato di rappresentanza espressa formalmente dall'Ente che lo ha nominato.

ART. 7

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Biblioteca.
2. In particolare spetta al Consiglio:
 - a. di modificare lo Statuto previo parere preventivo vincolante degli Enti rappresentati nel Consiglio di Amministrazione;
 - b. di redigere e modificare il Regolamento Generale e quello Amministrativo-contabile, nonché di ratificare il Regolamento dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti, se previsto di deliberare sull'organizzazione amministrativa della Biblioteca;
 - c. di nominare i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti, se previsto, di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3.7.2017, n° 117, in numero di due su proposta del Presidente e di uno su designazione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo scelti fra soggetti in possesso di adeguata affidabilità, esperienza e competenza in campo amministrativo-contabile;
 - d. di approvare entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attività della "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita - ONLUS" e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il budget previsionale dell'esercizio dell'anno seguente, nonché il bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss.mm.ii., secondo le linee guida di cui al medesimo articolo;
 - e. di deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti;
 - f. di autorizzare il Presidente a stare in giudizio nelle liti attive o passive;
 - g. di autorizzare l'adesione a Organismi nazionali e internazionali e l'apertura di sedi secondarie in Italia ed all'estero;
 - h. di assumere il personale dipendente della Biblioteca e conferire incarichi a collaboratori e/o consulenti;
 - i. di individuare il contratto di lavoro del personale dipendente dell'Ente e di approvare eventuali contratti integrativi aziendali;
 - j. di deliberare sull'applicazione degli istituti contrattuali relativi al personale dipendente;
 - k. di ratificare nella prima riunione utile le deliberazioni d'urgenza adottate dal Presidente.
 - l. di individuare ed attivare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali alle stesse.

Giuseppe Natta



ART. 8

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno due Consiglieri. Il Consiglio è validamente insediato con la presenza effettiva di almeno tre membri.
2. Non sono ammesse presenze per delega.
3. Alle adunanze del Consiglio interviene senza diritto di voto un dipendente della Biblioteca con funzioni verbalizzanti e di segreteria.
4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare anche soggetti terzi.
5. Le deliberazioni si intendono approvate qualora ottengano la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Solo in caso di parità dei voti favorevoli e contrari è dirimente il voto espresso dal Presidente.
6. Le deliberazioni per:
 1. scioglimento e devoluzione del patrimonio;
 2. modifiche dello Statuto e dei Regolamenti (Generale e Amministrativo-Contabile);
 3. sfiducia al Presidente, Vicepresidente o Consigliere Delegato;sono valide se assunte con la maggioranza espressa da almeno 4 componenti del Consiglio.

ART. 9

COMPETENZE DEL PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS".
2. Il Presidente inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) propone al Consiglio di promuovere giudizi civili, penali e amministrativi o di resistere negli stessi;
 - c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) adotta deliberazioni d'urgenza soggette a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

ART. 10

VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, in caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

ART. 11

CONSIGLIERE DELEGATO

Il Consigliere Delegato, ove nominato, coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa dell'Ente. Al Consigliere delegato possono essere affidate, dal Consiglio, responsabilità organizzative per specifiche attività.

ART. 12

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo della BIC è istituito ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. nella composizione collegiale di tre membri. L'Organo è nominato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione nella quale vengono identificati, su proposta del Presidente, i due componenti la cui designazione è di competenza dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS. La predetta deliberazione, che ha efficacia immediata, sarà automaticamente integrata con l'individuazione del terzo componente, allorché lo stesso sarà stato indicato a cura del Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Turismo.
2. Le competenze dell'Organo di Controllo previsto dai commi 1 e 2 del presente art. 12 sono disciplinate dal Regolamento Generale e dal Regolamento Amministrativo-contabile, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, comma 7, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce se l'Organo di Controllo deve esercitare anche la revisione legale dei conti, dovendo in tal caso almeno due componenti essere revisori legali

iscritti nell'apposito registro, in aggiunta ai casi previsti dal comma 6 del predetto art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., la cui verifica determina l'integrale assorbimento delle funzioni del Collegio dei Revisori in carica in quel momento.

4. Qualora non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 del presente articolo il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile.

ART. 13
DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO
E DELL'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il Regolamento generale stabilisce la durata dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti, se previsto.

2. Tutti i componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Biblioteca negli Organi di cui al comma precedente cessano dalle funzioni, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione, allo scadere del quinquennio, anche se nominati nel corso del medesimo in sostituzione di altri e e possono essere riconfermati.

3. I componenti nominati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo cessano dall'incarico alla data prevista dal decreto di nomina.

ART. 14
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
E DELL'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il funzionamento dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti è disciplinato dal Regolamento approvato dallo stesso Organo in conformità alle norme del Codice del Terzo settore.

ART. 15
PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE FINANZIARIE

1. Il patrimonio sociale della "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" ONLUS" è unico ed è costituito da tutti i beni mobili e immobili di cui la stessa abbia la proprietà a qualsiasi titolo. Esso è amministrato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento Amministrativo-contabile.

2. Le risorse finanziarie della "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" ONLUS" sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;

c) da donazioni, lasciti e oblazioni;

d) dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.


3. Il patrimonio della BIC, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii..

ART. 16
ISTITUTO CASSIERE

1. L'Istituto Cassiere della "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" ONLUS" è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra istituti di credito di provata solidità.

2. I rapporti con l'Istituto Cassiere sono regolati secondo quanto previsto dal Regolamento Amministrativo-contabile.

Luigi...



ART. 17
INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - CUMULO DI CARICHE
DOVERI DEI TITOLARI DI CARICA - SEGRETO DI UFFICIO

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, sia con la Biblioteca sia con quegli enti nei quali l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS è chiamata a nominare un numero di componenti pari o superiore alla maggioranza dell'Organo Amministrativo o direttivo.
2. I componenti dell'Organo di Controllo e quello di revisione legale dei conti non possono ricoprire alcuna altra carica nella "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" ONLUS".
3. Tutti i soggetti che ricoprono una qualunque carica all'interno della "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita ONLUS" sono tenuti al rispetto del segreto di ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali. Analogamente essi si asterranno da atti, comportamenti e giudizi gravemente lesivi dell'immagine o della credibilità della BIC.

ART. 18
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. Lo scioglimento della "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS" può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 8 del presente Statuto.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita"- ONLUS" sarà devoluto, previo parere preventivo dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 10, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, salva diversa destinazione imposta dalla legge: ad un Ente iscritto nel Registro del del Terzo Settore, con le modalità che saranno previste nell'atto di scioglimento, o, se non possibile, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità. Il parere di cui sopra a decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, tale parere sarà reso dall'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.
3. Durante la vita della "Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS" è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione e, quindi, vietate:
 - a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.;
 - b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - c) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- e) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

ART. 19

VIGENZA DELLO STATUTO

In caso di modifiche alle norme statutarie, sino al completamento del procedimento di approvazione delle stesse da parte delle autorità competenti ai sensi delle normative vigenti, resta in vigore a tutti gli effetti il precedente testo dello Statuto.

Giuseppe Nanni
[Signature]

